



Le srl semplificate online

Dal 5 novembre entra in vigore il nuovo statuto standard che prevede la costituzione in videoconferenza attraverso la piattaforma del Consiglio nazionale del notariato

Dal prossimo 5 novembre al via il nuovo statuto standard che prevede la costituzione delle società a responsabilità limitata semplificate attraverso videoconferenza sulla piattaforma telematica gestita dal Consiglio nazionale del notariato. Il compenso del notaio sarà dimezzato rispetto alle società a responsabilità limitata ordinarie. Sono gli effetti dell'entrata in vigore del decreto che riscrive le regole per le srls.

De Angelis a pag. 31

In vigore dal 5 novembre le previsioni del decreto 155, che riscrive lo statuto standard

Online anche le srl semplificate

In questo caso al notaio spetta un compenso dimezzato

DI LUCIANO DE ANGELIS

Anche le srl semplificate (srls) potranno essere costituite online. Il decreto del Mise n. 155 (in G.U. n. 247 del 21 ottobre), in vigore dal prossimo 5 novembre, oltre alle srl ordinarie riscrive, infatti, anche lo statuto standard per le semplificate ex art. 2463-bis c.c.. A differenza che nelle srl semplificate ordinarie ove non è esigibile alcun compenso notarile, nel caso di srl semplificate online questo è dimezzato rispetto alle srl ordinarie ma non escluso.

Le previsioni del dm 155

Il dm 155 riscrive lo statuto standard previsto per le srl semplificate dal dm 23 giugno 2012 n. 138, migliorandolo e completandolo in alcuni aspetti ma lasciando inalterati alcu-

ni dubbi che lo statuto delle srls tradizionali aveva suscitato nella dottrina. Ovviamente, data la modalità online della costituzione, la srls dovrà nascere attraverso video conferenza, ai sensi dell'articolo 2 del dlgs 8 novembre 2021, n. 183, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. Come nelle srl semplificate tradizionali viene prevista l'esenzione dell'atto da diritto di bollo e di segreteria. Rispetto alle prime, tuttavia, come si è detto, il compenso per l'attività notari-

le è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) – Notai, del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà.





Le disposizioni generali dello statuto

Non cambiano le disposizioni generali dello statuto che richiede l'indicazione del tipo di società (srls), dell'oggetto sociale, della sede sociale e delle eventuali sedi secondarie, della durata (ammessa anche a tempo indeterminato) e del capitale sociale diviso per quote all'atto della sottoscrizione da parte degli aspiranti soci. Il capitale della società può andare dal minimo di 1 euro ad un massimo di 9.999,99 euro. Viene altresì previsto che il versamento sia eseguito integralmente (non è ammesso il versamento iniziale di solo il 25% del capitale), ed in denaro (non sono ammessi i conferimenti in natura) mediante bonifici bancari accreditati sul conto corrente del notaio. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione presso il registro delle imprese le somme saranno trasferite dal notaio sul conto corrente intestato alla società.

L'amministrazione ed il controllo della società

Gli amministratori possono essere scelti fra soci e non soci. Tuttavia continua a ritenersi che la rappresentanza della società spetti all'organo amministrativo. Detta disposizione ha suscitato molte critiche in dottrina e sarebbe stato sicuramente opportuno l'utilizzo di una terminologia più chiara ed appropriata. Per come è scritta la disposizione, infatti, potrebbe ritenersi che, in caso di organo pluripersonale la rappresentanza (cioè il potere di compiere nei confronti dei terzi atti in nome e per conto

della società con effetti giuridicamente imputabili alla stessa) spetti congiuntamente all'intero consiglio all'unanimità o a maggioranza. Sarebbe stato preferibile evidenziare, di contro, come espressamente previsto nelle srl ordinarie (comma 1° dell'art. 2475-bis c.c.) che detto potere sia riconosciuto a ciascuno degli amministratori. Viene altresì previsto, ma con clausola ritenuta opzionale (non presente nello statuto del 2012) che la revisione legale dei conti debba essere affidata ad organo di controllo o di revisione di tipo unipersonale. Sembra quindi esclusa, nelle srls online, la nomina sia del collegio sindacale che di una società di revisione.

Assemblea dei soci

Dal disposto normativo, che conferma le previgenti disposizioni sembrerebbe altresì non ammessa (come affermato dalla dottrina prevalente) anche nel modello di srls online, l'utilizzabilità della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto (anche se non si capisce il perché). L'assemblea nel modello di srl semplificata è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, norma, questa, ritenuta dalla giurisprudenza inderogabile (in tal senso trib. Venezia 11/11/2015).

— © Riproduzione riservata — ■



**I TRATTI SALIENTI DELLE SRL SEMPLIFICATE**

Atto costitutivo	Da redigersi necessariamente per atto pubblico secondo un modello standard
Denominazione sociale e sede	Deve includere la denominazione srls ed il comune ove è ubicata la sede della società e le eventuali sedi secondarie
Carattere dei soci	Sono ammessi esclusivamente soci persone fisiche (ma le quote post costituzione possono essere alienate a persone giuridiche)
Capitale	Deve essere inferiore a 10.000 euro e pari o superiore ad 1 euro. Deve essere costituito da conferimenti in denaro, sottoscritto ed interamente versato alla data di costituzione
Clausole	Le clausole del modello standard sono inderogabili
Amministrazione	Il potere di amministrazione non può essere delegato ai soci.
Assemblee	Il presidente del cda o l'amministratore unico presiedono l'assemblea. Non sono ammessi quorum diversi delle assemblee rispetto a quelli previsti dal codice civile
Recesso	Non sono ammissibili clausole di recesso convenzionale
Clausole limitative il trasferimento	Non sono ammesse clausole di gradimento o prelazione ed in generale che limitino il trasferimento di partecipazioni

